

Deliberazione n° 3 del 01/02/2023	Oggetto: SOTTOSCRIZIONE DELLA NUOVA CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA PER LA GESTIONE DEI PATTI PER L'INCLUSIONE SOCIALE (GEPI) RELATIVI AL REDDITO DI CITTADINANZA. PROVVEDIMENTI
---	---

L'AMMINISTRATORE UNICO

Premesso che:

1. L'art.2 del D.L. n.4 del 23 gennaio 2019 recante "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni", convertito in legge, con modifiche, dalla legge 28 marzo 2019 n.26, individua i nuclei familiari beneficiari del c.d. *reddito di cittadinanza* (Rdc);
2. L'art.4 del citato D.L. n. 4 del 23 gennaio 2019 condiziona l'erogazione del medesimo beneficio alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, nonché ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale secondo le modalità ed i requisiti ivi indicati, ai fini della realizzazione dei c.d. *"Patto per il lavoro"* e *"Patto per l'inclusione sociale"*;
3. L'art. 6 del citato D.L. n.4 del 23 gennaio 2019 istituisce, *presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*, il *Sistema Informativo del Reddito di cittadinanza* (SIRDC), nell'ambito del quale opera, oltre a quella presso l'ANPAL per il coordinamento dei Centri per l'impiego, anche apposita *piattaforma digitale dedicata al coordinamento dei Comuni* (GEPI) in forma singola o associata, al fine di consentire l'attivazione e la gestione dei Patti per l'inclusione sociale, assicurando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del programma Rdc;
4. La piattaforma digitale dedicata al coordinamento dei Comuni costituisce, unitamente alla piattaforma per il coordinamento dei Centri per l'impiego, il portale delle comunicazioni tra i Centri per l'impiego, i soggetti accreditati di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, i Comuni che si coordinano a livello di ambito territoriale, l'ANPAL, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS, in base a quanto disposto dal medesimo art. 6 del D.L. n. 4 del 23 gennaio 2019;
5. L'attivazione e la gestione dei Patti per l'inclusione sociale mediante piattaforma digitale compete ai Comuni, alle cui attività, strumentali al soddisfacimento dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art.4 comma 14, del D.L. n.4 del 23 gennaio 2019, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse

disponibili della quota del Fondo per la lotta alla povertà ed all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015 n.208, destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 7 del D. Lgs. 147/2017, con il concorso delle risorse afferenti al Programma operativo nazionale Inclusione;

6. In specie, è compito dei Comuni effettuare la verifica anagrafica dei requisiti di residenza e soggiorno dei beneficiari, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del D.L. n.4 del 23 gennaio 2019, secondo modalità definite in sede di Conferenza Stato Città ed autonomie locali. L'INPS comunica tempestivamente ai comuni responsabili dei controlli le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti sui requisiti anagrafici. L'esito delle verifiche è comunicato dai comuni all'INPS attraverso la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1, entro centoventi giorni dalla comunicazione di cui al comma 4-ter da parte dell'INPS. Durante il decorso di tale termine il pagamento delle somme è sospeso. Decorso tale termine, qualora l'esito delle verifiche non sia comunicato dai comuni all'INPS, il pagamento delle somme è comunque disposto. Il responsabile del procedimento del comune che deve fornire i dati risponde per il danno erariale causato dall'eventuale corresponsione delle somme non dovute.
7. Ai sensi dell'art. 4, comma 15, del decreto-legge n. 4 del 2019, il beneficiario del Rdc è tenuto ad offrire, nell'ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale, la propria disponibilità per la partecipazione a progetti, utili alla collettività, da svolgere presso il medesimo comune di residenza. La mancata adesione ai PUC da parte di uno dei componenti il nucleo familiare comporta la decadenza dal Rdc. La partecipazione è facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al Rdc, inclusi i soggetti esonerati ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019. Lo svolgimento di tali attività da parte dei percettori di Rdc è a titolo gratuito, non è assimilabile ad una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta, comunque, l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche.
8. Ai sensi del Decreto del 22 Ottobre 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l'Amministrazione titolare dei PUC è il comune; Il catalogo dei PUC attivati, per ambito di attività e numero di posti disponibili, è comunicato dal comune nell'apposita sezione della Piattaforma GEPI per essere reso disponibile ai responsabili della valutazione multidimensionale finalizzata alla definizione del Patto per l'inclusione sociale .
9. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 settembre 2019, n. 108, predisposto ai sensi dell'art. 6, comma 1 del citato D.L. n.4 del 23 gennaio 2019, disciplina il piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle piattaforme e individua misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati, nonché modalità di accesso selettivo alle informazioni necessarie per il conseguimento delle specifiche finalità e adeguati tempi di conservazione dei dati;
10. In particolare, l'art. 5 del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 settembre 2019, n. 108, disciplina le informazioni trattate nell'ambito della Piattaforma del Rdc per il Patto per l'inclusione sociale e approva il piano tecnico di attivazione della piattaforma che assume la denominazione di "GePI" (Gestionale dei Patti per l'Inclusione);

Considerato che ASP ha dato la propria disponibilità ad accogliere i soggetti percettori del c.d Reddito di Cittadinanza presso i propri servizi individuando, di volta in volta, le caratteristiche specifiche di ciascun progetto in collaborazione con il Servizio Sociale dell'unione Terre di Castelli.

Vista la bozza di convenzione che ASP dovrà sottoscrivere con Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale dell'Innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Stabilito di procedere alla sottoscrizione della convenzione suddetta e collaborare con il Servizio Sociale dell'Unione Terre di Castelli alla realizzazione dei progetti di inclusione sociale dei percettori del Reddito di Cittadinanza (PUC).

Tutto ciò premesso;

DELIBERA

Per quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, che si intende integralmente confermato nella parte dispositiva:

1. Di procedere alla sottoscrizione della Convenzione per l'utilizzo della Piattaforma per la gestione dei Patti per l'Inclusione sociale (GePI), per l'avvio dei Progetti di Utilità sociale (c.d. PUC), allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 22 del vigente Statuto.

 Amministratore Unico
(Dr. Marco Franchini)


